CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CAR COMPLETA SINGOLA

GLOSSARIO:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società: l'impresa assicuratrice;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;
Scoperto: la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella polizza, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella polizza;
Opere preesistenti: opere, impianti o cose, che per volume, peso o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza;
- l'assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti
di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE A

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni inseguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Art. 2 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:

FAC SIMILE

a) **i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;**
b) **i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;**
c) **i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
d) **le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;**
e) **le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;**
f) **gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;**
g) **i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;**
h) **le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;**
i) **i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
l) **i danni causati da errore di progettazione o di calcolo;**
m) **danni alle opere ed impianti preesistenti;**
n) **i costi di demolizione e di sgombero;**
o) **i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;**
p) **i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;**
q) **i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.**

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio
La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:
- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza del contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori;
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo;
a) in caso di esistenza del contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti alla somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società

Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il complessivo costo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

Art. 6 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

FACSIMILE

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE B

Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbiano avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Art. 8 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;**

b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);**

c) **le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione**

L'assicurazione non comprende:

d) **i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Esecutore dei lavori, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;**

e) **i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE A sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;**

f) **danni causati da natanti o aeromobili;**

g) **la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;**

h) **i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;**

i) **i danni derivati da polvere;**

j) **i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

k) **le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;**

l) **i danni da furto;**

m) **i danni derivate da interruzione o sospensioni totali o parziali da attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;**

n) **i danni a cose dovuti a vibrazioni**

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

o) **pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata;**

FACSIMILE

p) **i danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;**
q) **i danni diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.**

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) **atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata,occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;**
b) **esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.**

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 13 - Periodo di copertura
L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art. 14 - Variazione di rischio

FACSIMILE

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato
L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve:
a) darne immediata notizia alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.
L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione e la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

FACSIMILE

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'identità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contatto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 22 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni e comunque fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Art. 24 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 26 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 27 - Foro competente
Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
(valide se espressamente richiamate nella relativa scheda)

CP 1) Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

CP 2) Opere od impianti preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di

FACSIMILE

terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.
Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti **sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.**

CP 3) Costi di demolizione o di sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

CP 4) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e **fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo** riportati in polizza.

CP 5) VINCOLO
Si prende atto che la presente polizza è vincolata. (Ved. condizione aggiuntiva).

CP 6) Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.**

CP 7) Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere
L'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.

CP 8) Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie - spese legali).
Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione). Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.

CP 9) Rimozione, franamento o cedimento di terreno
Sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

CP 10) Cavi o condutture sotterranee
Sono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, **solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.**

CP 11) DANNI A FIBRE OTTICHE

FAC-SIMILE

Qualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche, **l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per detti danni, previsto da altre clausole di polizza.**

CP 12) ESTENSIONE AI DANNI DA VIBRAZIONE
A parziale deroga dell'Art. 9, lettera p) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione.

CP 13) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE (ESCLUSI ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO), ATTI VANDALICI O DOLOSI
Relativamente alla sola SEZIONE A, a parziale deroga dell'Art.11, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ferme restando le esclusioni dell'Art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione,** la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, **(esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato)**, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi. Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita **4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".**La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

CP 14) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSI
Relativamente alla sola sezione A a parziale deroga dell'art. 11 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ferme restando le esclusioni dell' Art.3 delle condizioni generali di assicurazione,** la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.
Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per atto di terrorismo si intende un atto compreso ma non limitato all'uso di forza, violenza e o minaccia dello stesso di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o con un governo, commesso a fini politici, religiosi ideologici o similari, incluso quello di influenzare un governo e/o di mettere il pubblico in stato di terrore.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,**previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda.**
Fermo il sottolimite per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato nella misura del 50% della somma assicurata per tale estensione.

CP 15) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE
In caso di danni causati da terremoto **la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.**

CP 16) SCAVO APERTO
Nell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, **ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.**
Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

FACSIMILE

CP 17) CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA.
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
a) **prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;**
b) **trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.**

CP 18) VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINO
Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

CP 19) TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI.
Non sono indennizzabili i danni causati da transito od attracco di natanti in genere.

CP 20) GALLERIE
Nell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:
- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge.

CP 21) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA
Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

CP 22) ONERI FISSI
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno.

CP 23) RESIDUATI BELLICI
A parziale deroga dell'Art. 3 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione A), sono compresi i danni causati dai residuati bellici di qualsiasi tipo **previa avvenuta e certificata bonifica delle aree e luoghi di cantiere da parte di ente/soggetto autorizzato.**

CP 24) BUONA FEDE
L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni **sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

CP 25) DANNI DA FURTO CON SCASSO - MATERIALI ED IMPIANTI
Sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nell'area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.

FACSIMILE

Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, **la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.**

CP 26) DANNI DA FURTO - MATERIALI ED IMPIANTI
Si da atto che sono comprese in garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nell'area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.
In ogni caso, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda.

CP 27) DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE
Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

CP 28) DANNI DA POLVERE
A deroga dell'Art. 9 lettera i) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi.

CP 29) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell'Art. 9, lettera l) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, **esclusi l'impoverimento e l'alterazione della falda acquifera.**

CP 30) DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ'
A parziale deroga dell'Art. 9, lettera o) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

CP 31) DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIERE
L'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario).

CP 32) ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICO
Non sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario nell'area di cantiere.

CP 33) RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATI
Per il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.
L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato.

CP 34) ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI: DEDUCIBILI
Agli effetti dell'Art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la spettabile VEDI C.P.A. 243). ha in corso polizza di RCT/RCO con la spettabile VEDI C.P.A. 243) (polizza VEDI C.P.A. 243) per i seguenti massimali: per ogni sinistro: VEDI C.P.A. 43) con il limite per danni a persone VEDI C.P.A. 243) e per danni a cose VEDI C.P.A. 243), **ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione.**

CP 35) SERVIZIO DI VIGILANZA E RITARDATO INTERVENTO
La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente.

FACSIMILE

CP 36) PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI
I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) **saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.**
I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) **saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.**

CP 37) EVENTI NATURALI
Si da atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, **alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo all'ubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.**
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nell'arco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:
- Per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;
- Relativamente all'alluvione il periodo è di 168 ore consecutive.

La presente garanzia **non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti.**

CP 38) ABBANDONO DI FORI
Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati

CP 39) CONSOLIDAMENTO - DRENAGGIO - MOVIMENTAZIONE
Restano esclusi i costi sostenuti per:
iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;
perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti;
spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie; spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;
crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

CP 40) TASSO DI PROROGA
Si conviene che, per eventuali proroghe fino ad un massimo di tre mesi oltre il periodo originale di polizza, si applicherà il tasso "pro-rata temporis" per mese o frazione di mese del tasso di polizza, **qualora alla data di proroga il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva e l'ammontare dei premi non superi il 60%. Altrimenti il tasso di proroga verrà concordato di volta in volta.**

FACSIMILE

CP 41) FALDE FREATICHE
Si intendono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

CP 42) MISURE ANTINCENDIO
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili **solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare, e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altro agente estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.**
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili **solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a pie d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.**
Fermo restando quanto sopra la garanzia è operante con lo scoperto, minimo e il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza.

CP 43) BENI ARTISTICI
Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società **non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.**
Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

CP 44) LAVORI GIÀ' INIZIATI
Si prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati.
L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.
Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso.

CP 45) ESCLUSIONE AMIANTO (valida esclusivamente per la sezione B) Si intendono esclusi tutti i danni derivanti o connessi in occasione di maneggio, posa , rimozione e utilizzo di materiali, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati.

CP 46) POSIZIONAMENTO PREFABBRICATI
Pena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro). Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati.

CP 47) STRUTTURE PREFABBRICATE
Relativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante l'erezione dell'ossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc.).

CP 48) COSTRUZIONE DI PALI, PALANCOLATE E PARATIE
La Società non indennizza i costi per :
- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;
- lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino.

FACSIMILE